

Reg. II **05 LUG. 2022**Euro **ESENTS**
Conformi al Mod. F 23Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al N. **2355** serie 3 A PRIV.

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio An.
*Baselli Guglielmo***CORTE DEL FORNER O.D.V. - E.T.S.****Verbale Consiglio direttivo del 22 giugno 2022****Oggetto: Variazione Statuto.**

In data 22/06/2022 alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio Direttivo della " Corte del Forner " presso la sede dell'emporio in Venezia - Cannaregio, 3144 - per deliberare sulla variazione e integrazione dello Statuto in riferimento all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come richiesto dalla giunta Regionale del Veneto in data 17/06/2022, ai sensi dell'art 9 co. 3 del DM 106/2020.

Sono Presenti:

Anna Brondino - Presidente

Marino Piazzalonga - Segretario

Rocco Fiano - Tesoriere

Andrea Ballarin - Consigliere

Anna Dalla Tor (in collegamento video) - Consigliere

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza in persona e in video di tutti i consiglieri.

Preso atto della richiesta della giunta Regionale del Veneto. Vista la mozione approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 21/02/2022, che delega al Consiglio la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni allo Statuto in sede di iscrizione al RUNTS, senza nuova convocazione assembleare. Preso atto dei rilievi pervenuti dalla giunta Regionale sul diritto di voto dei soci così come richiamato all'art. 7 dello Statuto.

DELIBERA

che l'art. 7 dello Statuto venga integrato nel seguente modo:

" Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, mentre per i soci minorenni il diritto verrà esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista".

Il segretario
Marino Piazzalonga**La Presidente**
Anna Brondino

Ass. Corte del Forner, sede legale: Venezia, San Marco 4001
CF 94086930271 | cortedelforner@gmail.com | cortedelforner@pec.cortedelforner.it

Emporio della Solidarietà di Venezia, Venezia, Cannaregio 3144
tel. 351 9834350

STATUTO

" Corte del Forner "

Organizzazione di Volontariato ODV-ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una libera associazione avente la seguente denominazione:

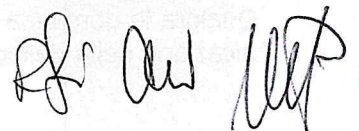
" CORTE DEL FORNER " ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di VENEZIA - S. Marco 4001, che esplica la sua azione nell'ambito della Regione Veneto e con durata indeterminata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione ai soci ed agli uffici competenti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione, pur dichiarandosi apartitica e aconfessionale, si ispira ai principi di solidarietà e fratellanza così come delineati nella Costituzione e nella tradizione cristiana.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettera (u.) - **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**; avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Scopi primari dell'Associazione sono, quindi: la valorizzazione della persona e della famiglia, nonché l'assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio, sia fisico che psicologico, e ciò attraverso la solidarietà, il rapporto e la condivisione dei bisogni. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione potrà:

- promuovere ogni utile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati, soggetti imprenditoriali, liberi professionisti e con altre realtà non profit (Associazioni, Cooperative, Fondazioni ecc.);
- elaborare e realizzare progetti negli ambiti del contrasto alla povertà, della tutela della persona, e della famiglia;
- promuovere iniziative di carità volte alla raccolta di beni alimentari, di farmaci, di vestiario, di elargizioni, di contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose;
- organizzare e gestire la raccolta, conservazione, distribuzione e somministrazione di generi alimentari a favore di persone e famiglie bisognose.
- in via non continuativa e secondo disponibilità, raccogliere, conservare, distribuire farmaci da banco, per contrastare l'emergenza sanitaria a favore di persone e famiglie in stato di necessità.
- intraprendere iniziative mirate alla sensibilizzazione ed alla diffusione dello spirito dell'associazione;



- promuovere manifestazioni, sottoscrizioni od altre iniziative atte alla realizzazione degli scopi sociali;
- curare la redazione e l'edizione di testi o pubblicazioni periodiche;
- ogni altra attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è indeterminato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e, mossi da spirito di solidarietà, partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 27 aprile 2016 e successive integrazioni.

Soci minorenni: Sono ammessi soci minorenni alle seguenti condizioni, 1) età non inferiore ai 16 anni compiuti. 2) consenso scritto e informato dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. 3) liberatoria in merito a eventuali responsabilità non imputabili all'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione, deve essere comunicata all'interessato/a entro 30 giorni e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nell'albo degli associati.

Il direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including what appears to be 'ADP' and several other stylized signatures.

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività all'interno dell'Assemblea.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione su richiesta dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

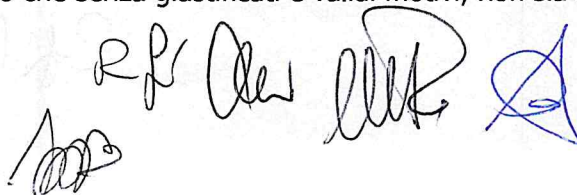
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro-deduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Equivale a dichiarazione di recesso il socio che senza giustificati e validi motivi, non sia in regola con il



versamento della quota associativa entro il termine stabilito.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (detto anche Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- L'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, mentre per i soci minorenni il diritto verrà esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

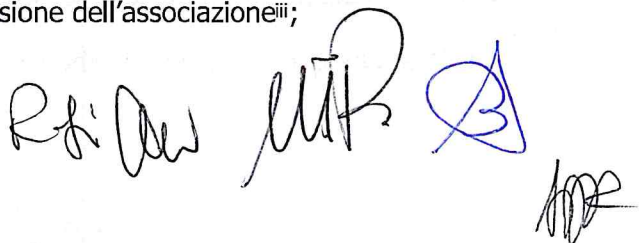
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche per via informatica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazioneⁱⁱⁱ;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione scritta.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- gestire eventuale personale dipendente.
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
 - deliberare la modifica della sede legale dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 1.

L'Organo direttivo è formato da un numero di 5 componenti, nominati dall'Assemblea^{iv} per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

I Consiglieri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, nominano al proprio interno il Presidente il vicepresidente e le altre cariche associative.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12



(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, fondi del 5x1000, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, se ricorrono i presupposti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo con congruo anticipo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore^{vii}, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.

**ART. 21
(Rinvio)**

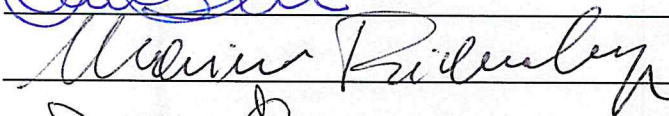
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo:

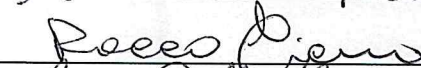
Presidente: Anna Brondino



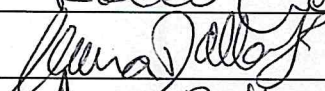
Segretario: Marino Piazzalonga



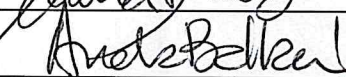
Tesoriere: Rocco Fiano



Consigliere: Anna Dalla Tor



Consigliere: ^{Anchez}~~Roberto~~ Ballarin



Venezia, 22 giugno 2022

